

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI E PROSPETTO SANZIONI DISCIPLINARI

VISTO	il RD 1927/1928;
VISTO	il DPR 249/1988;
VISTA	la Legge 241/1990;
VISTO	il DPR 235/2007;
VISTO	<i>l'art. 2 del DPR 235/2007 "I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica";</i>
VISTO	<i>l'art.3 del DPR 235/2007 "La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto";</i>
VISTA	La nota MIUR 3602/2008;
VISTO	il Regolamento interno degli alunni;
VISTO	il Patto di corresponsabilità;

PREMESSA

Le sanzioni disciplinari si ispirano al principio della finalità educativa e costruttiva. Le stesse non hanno un valore meramente punitivo, ma tendono al rafforzamento del senso di responsabilità in un quadro generale di educazione alla legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento dalla convivenza sociale.

Art. 1 Gradualità delle sanzioni

Le sanzioni sono sempre temporanee commisurate alla gravità della violazione e ispirate al principio di gradualità della sanzione stessa, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Art. 2 Tipologia delle sanzioni

- a) **Richiamo verbale:** da parte dei docenti e/o da parte del Dirigente Scolastico.
- b) **Richiamo scritto:** da parte dei docenti con annotazione sul diario e, a seconda della gravità, anche sul registro di classe.
- c) **Consegna:** consegna da svolgere in classe o a casa assegnata da parte del singolo docente.
- d) **Sospensione dell'intervallo per l'alunno o per la classe per un periodo adeguato alla mancanza disciplinare:** da parte del singolo docente o del CdC.
- e) **Convocazione dei genitori:** da parte del Coordinatore di Classe o del Dirigente Scolastico: immediatamente o per via telefonica o per iscritto, anche sul registro di classe.
- f) **Sospensione dell'attività didattica con allontanamento dello studente per un periodo inferiore a 15 giorni:** deliberata dal Consiglio di Classe straordinario con l'intera componente, fatto salvo il dovere di astensione da parte del genitore rappresentante il cui figlio sia oggetto di irraggiungibilità disciplinare. La sanzione disciplinare relativa all'allontanamento dalle lezioni da uno a quindici giorni

secondo al gravità della mancanza, deve essere comminata in tempi ragionevoli.

- g) **Sospensione dell'attività didattica con allontanamento dello studente con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:** devono essere commessi reati che violino la dignità e il rispetto della natura umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, violazione norme sulla privacy con diffusioni di immagini scabrose sui social network) oppure reati che determinano concrete situazioni di pericolo deliberata dal Consiglio di Classe straordinario e adottata dal Consiglio di Istituto.
- h) **Sospensione con allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio e/o non ammissione all'esame di Stato:** devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure gravi atti di violenza o connotati da una particolare gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; deliberata dal Consiglio di Classe e adottata dal Consiglio di Istituto.
- i) **Sospensione dalle visite d'istruzione e/o attività didattiche esterne:** proposta e deliberata dal Consiglio di Classe.

Art. 3 Danneggiamento e risarcimento

Nel caso di danneggiamento ai beni scolastici e/o ai beni personali di terzi (personale scolastico, alunni), i genitori dell'alunno responsabile del danno saranno obbligati a provvedere al risarcimento dello stesso o con la sostituzione o con un versamento monetario pari al valore del bene danneggiato.

Art. 4 Estensione delle sanzioni

Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

Art. 5 Esclusione dalla partecipazione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione.

Il ripetersi della non osservanza delle norme di regolamento comporta un inasprimento delle sanzioni che prevede l'esclusione dalle uscite per viaggi di istruzione e visite guidate su proposta e delibera dei singoli Consigli di classe.

Art. 6 Prospetto delle sanzioni disciplinari

MANCANZE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Mancata osservanza della puntualità all'inizio delle lezioni. Art.2,3,14 (15),17	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto	a. Docente b. Docente
Comportamenti che disturbano l'attività didattica.	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto c. Assegnazione di un'attività aggiuntiva da svolgere in classe/casa d. Esclusione da una o più uscite didattiche (a partire dalla 3 ^a nota disciplinare)	a. Docente b. Docente c. Docente d. C.d.C.
Presentarsi a scuola senza materiale didattico, verifiche, o non eseguire i compiti assegnati. Art 4,5,10	a. Annotazione sul registro elettronico e consegna del compito per la lezione successiva. b. Avviso alla famiglia per sollecitare controllo e collaborazione	a. Docente b. Docente

Comportamento irrispettoso nei confronti dei compagni, dei	a. Richiamo scritto	a. Docente b. Docente
docenti, del personale scolastico e altri. Art 6,7,8	b. Convocazione dei genitori c. Esclusione da una o più uscite didattiche (a partire dalla 3^a nota disciplinare) d. Se reiterato, sospensione da 1 a 15 giorni.	c. C. d C. d. C.d.C. straordinario
Allontanarsi dalla scuola o dal gruppo classe durante le uscite didattiche senza permesso. Art 16	a. Convocazione dei genitori b. Esclusione da una o più uscite didattiche (a partire dalla 3^a nota disciplinare) c. Sospensione da 1 a 3 giorni	a. Docente b. C.d.C. straordinario
Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi Art. 5	a. Richiamo verbale; ritiro degli oggetti e consegna ai genitori b. Ammonizione sul registro di classe c. Se pericolosi, convocazione dei genitori d. Se usati in modo pericoloso, sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	a. Docente b. Docente c. Coordinatore d. C.d. C. straordinario
Usare oggetti non autorizzati o utilizzo improprio di quelli autorizzati. Art 9	a. Richiamo sul registro e ritiro immediato con consegna ai genitori b. Se reiterato, esclusione da una o più uscite didattiche (a partire dalla 3^a nota disciplinare) c. Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni	a. Docente b. C.d C. con la sola componente docente c. C.d C.
Compiere atti di violenza anche psicologica, intimidazioni, azioni discriminatorie di ogni tipo commessi individualmente e/o in gruppo, contro i compagni, i docenti o altri soggetti. Art 22.23.24. 25.26	a. Comunicazione scritta b. Convocazione dei genitori c. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	a. Docente b. Coordinatore c. C.d C. straordinario

Danneggiamenti non accidentali di attrezzature e di materiale o dei locali scolastici e/o di beni altrui. Art 12	a) Richiamo sul registro b) Convocazione dei genitori c) Sospensione da 3 a 15 giorni d) Risarcimento del danno	a. Docente b. Coordinatore c. C. d C. straordinario
Reati che violino la dignità e rispetto della persona umana: violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, divulgazione di immagini private a contenuto sessuale attraverso i social network ART 4 Comma 9	a) Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni	a) C.d.C straordinario b) C.d.I. straordinario
Reati che determinano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone ART 4 Comma 9	a) Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni	a) C.d.C straordinario b) C.d.I. straordinario
Recidiva di reati che violino la dignità e rispetto della persona umana: violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, divulgazione di immagini private a contenuto sessuale attraverso i social network o che he determinano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone ART 4 Comma 9 bis e 9 ter	a) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico b) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.	c) C.d.C straordinario - C.d.I. straordinario

Art. 7 Impugnazione

Contro le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio di classe è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia della scuola composto da 2 genitori, due docenti e dal Dirigente Scolastico.

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento al Decreto 297/94, al D.P.R. 249/98 su menzionato e al D.P.R. 235/07.

Il presente regolamento è stato deliberato dal Collegio dei docenti in data 22/02/2023